

<b>Le regole U.E. transitorie per il Commercio Elettronico Diretto Direttiva 2002/38/CE Aspetti Generali</b>	
Periodo applicazione	tre anni – dal 1° Luglio 2003 al 30 Giugno 2006
Ambito applicativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività e prestazioni a titolo oneroso contenute nell'elenco allegato "L" alla VI direttiva (1977/388/CE):</li> <li>1. Fornitura di siti web e web – hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature</li> <li>2. Fornitura di software e relativo aggiornamento</li> <li>3. Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa disposizione di basi di dati</li> <li>4. Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o d'intrattenimento</li> <li>5. Fornitura di prestazioni d'insegnamento a distanza (e-learning)</li> </ul>
Limiti applicativi	Il solo fatto che il fornitore del servizio ed il suo cliente comunichino attraverso la posta elettronica non implica automaticamente che il servizio fornito sia un servizio elettronico (art.9, paragrafo 2, lettera e, ultimo trattino)
Qualificazione operazioni	Le transazioni relative al commercio elettronico diretto sono sempre qualificate come prestazioni di servizi
Criterio innovativo generale del luogo di tassazione ove avviene il consumo	<p style="text-align: center;">Il servizio fornito tramite mezzo elettronico commissionato da soggetto residente o con stabile organizzazione nella UE viene assoggettato ad IVA in Europa</p> <p style="text-align: center;">Il servizio fornito tramite mezzo elettronico commissionato al di fuori della UE non viene assoggettato ad IVA in Europa</p>
Aliquota applicabile	per le transazioni relative al commercio elettronico diretto si utilizza sempre l'aliquota IVA ordinaria (in Italia 20%) ed in nessun caso aliquote ridotte

**Le regole U.E. transitorie per il Commercio  
Elettronico Diretto  
Direttiva 2002/38/CE  
Obblighi per i Prestatori e Committenti**

*Casistica: Business to Business (B2B)  
Il rapporto si realizza fra due soggetti passivi IVA  
nei rispettivi paesi*

- **La prestazione viene resa dal prestatore Extra - UE direttamente all'operatore soggetto passivo IVA**
- **La tassazione (pagamento IVA) avviene nel Paese della UE ove è stata utilizzata la prestazione**
- **Il prestatore si deve accertare della condizione di soggetto passivo IVA del committente**
- **Il committente utilizzatore soggetto passivo IVA emette autofattura con applicazione dell'aliquota ordinaria vigente nel paese UE al fine di realizzare il pagamento dell'imposta**

**Le regole U.E. transitorie per il Commercio Elettronico  
Diretto  
Direttiva 2002/38/CE  
Obblighi per i Prestatori e Committenti**

*Casistica: Business to Consumer (B2C)  
Il rapporto si realizza fra soggetto passivo IVA e consumatore finale  
(privato)  
art.26-quater VI Direttiva*

- La prestazione viene resa dal prestatore Extra - UE direttamente all'operatore non soggetto passivo IVA stabilito in uno stato UE
- La tassazione (pagamento IVA) avviene nel Paese della UE ove è stata utilizzata la prestazione
- Il prestatore si deve accertare della condizione di non soggetto passivo IVA del committente residente nella UE
- Il prestatore ottiene telematicamente una speciale identificazione IVA nello Stato membro ove svolge la sua attività B2C (a condizione che sussistano dei requisiti particolari vedi nota \*)
- Il prestatore emette a carico del committente privato una fattura esponendo l'IVA ad aliquota ordinaria dello stato UE ove avviene il consumo
- Il prestatore presenta allo stato membro una dichiarazione con cadenza trimestrale in cui viene riportata l'ammontare delle operazioni e l'imposta entro il giorno 20 giorni del mese successivo alla chiusura del trimestre e contestualmente provvede al pagamento dell'IVA allo stato UE di identificazione
- Il prestatore conserva per almeno 10 anni i dati delle transazioni on - line effettuate a disposizioni del fisco degli Stati UE

*\* NOTA: L'obbligo di aprire una propria identificazione fiscale nella UE e quindi di sottostare alle regole previste nell'art.26-quater della VI Direttiva, è proprio degli operatori Extra - UE che presentino le seguenti caratteristiche:*

1. *svolgano attività di commercio elettronico diretto nella UE (quindi tradotto svolgano prestazioni di servizi tramite il mezzo informatico telematico);*
2. *svolgano tali prestazioni a favore di operatori UE non soggetti passivi IVA (consumatori finali sia persone fisiche che entità giuridiche);*
3. *abbiano un volume di affari superiore ad Euro 100.000,00= derivanti dalle operazioni nella UE di commercio elettronico diretto.*

## Le operazioni istituzionali

### Trattamento fino al 30 Giugno 2003

<i>Caso</i>	<i>Residenza Prestatore</i>	<i>Residenza Committente</i>	<i>Status del Committente</i>	<i>Territorialità in Italia</i>
<i>1</i>	<i>Italia</i>	<i>Italia</i>	<i>Privato (istituzionale)</i>	<i>SI<sup>1</sup></i>
<i>2</i>	<i>UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Privato (istituzionale)</i>	<i>NO<sup>2</sup></i>
<i>3</i>	<i>Extra – UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Privato (istituzionale)</i>	<i>NO<sup>3</sup></i>

### Trattamento dal 1° Luglio 2003

<i>Caso</i>	<i>Residenza Prestatore</i>	<i>Residenza Committente</i>	<i>Status del Committente</i>	<i>Territorialità in Italia</i>
<i>1</i>	<i>Italia</i>	<i>Italia</i>	<i>Privato (istituzionale)</i>	<i>SI<sup>4</sup></i>
<i>2</i>	<i>UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Privato (istituzionale)</i>	<i>NO<sup>5</sup></i>
<i>3</i>	<i>Extra – UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Privato (istituzionale)</i>	<i>SI<sup>6</sup></i>

<sup>1</sup> L'adempimento viene posto in essere dal soggetto prestatore che opererà naturalmente in condizione di soggetto passivo.

<sup>2</sup> L'imposta è dovuta nello stato UE del soggetto prestatore al quale spetta l'onere di provvedere agli adempimenti – non si tratta naturalmente di acquisto intracomunitario.

<sup>3</sup> Il soggetto extracomunitario provvederà al versamento dell'imposta nel proprio paese – non si tratta naturalmente di una importazione.

<sup>4</sup> L'adempimento viene posto in essere dal soggetto prestatore che opererà naturalmente in condizione di soggetto passivo.

<sup>5</sup> L'imposta è dovuta nello stato UE del soggetto prestatore al quale spetta l'onere di provvedere agli adempimenti – non si tratta di un acquisto intracomunitario.

<sup>6</sup> Il soggetto extracomunitario provvederà al versamento dell'imposta ed alla presentazione delle dichiarazioni in un qualsiasi stato membro UE a norma dell'art.26-quater della VI Direttiva CEE.

## Le operazioni attive e passive commerciali

### Trattamento fino al 30 Giugno 2003

<i>Caso</i>	<i>Residenza Prestatore</i>	<i>Residenza Committente</i>	<i>Status del Committente</i>	<i>Territorialità in Italia</i>
<i>1</i>	<i>Italia</i>	<i>Italia</i>	<i>Indifferente</i>	<i>SI</i> <sup>7</sup>
<i>2</i>	<i>Italia</i>	<i>UE</i>	<i>Privato</i>	<i>SI</i> <sup>8</sup>
<i>3</i>	<i>Italia</i>	<i>UE</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>NO</i> <sup>9</sup>
<i>4</i>	<i>Italia</i>	<i>Extra – UE</i>	<i>Indifferente</i>	<i>SI</i> <sup>10</sup>
<i>5</i>	<i>UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>SI</i> <sup>11</sup>
<i>6</i>	<i>UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Privato</i>	<i>NO</i> <sup>12</sup>
<i>7</i>	<i>Extra – UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>SI</i> <sup>13</sup>
<i>8</i>	<i>Extra – UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Privato</i>	<i>NO</i> <sup>14</sup>

<sup>7</sup> L'adempimento viene posto in essere dal soggetto prestatore che opererà naturalmente in condizione di soggetto passivo.

<sup>8</sup> L'imposta è dovuta in Italia in base alle normali regole generali contenute nell'art.7 del DPR.633/1972 e l'adempimento viene posto in essere dal soggetto prestatore che opererà naturalmente in condizione di soggetto passivo.

<sup>9</sup> Trova applicazione il principio generale conforme a quello introdotto dalle nuove norme di territorialità del Committente; quest'ultimo provvederà agli adempimenti nel suo paese di residenza.

<sup>10</sup> Trova applicazione il criterio generale di territorialità per cui si determina l'assoggettamento in Italia ad IVA.

<sup>11</sup> Se il soggetto comunitario non è dotato di rappresentante fiscale in Italia l'imposta verrà applicata attraverso il sistema dell'autofatturazione (reverse charge).

<sup>12</sup> L'imposta è dovuta nello stato UE del soggetto prestatore al quale spetta l'onere di provvedere agli adempimenti.

<sup>13</sup> Se il soggetto extracomunitario non è dotato di rappresentante fiscale in Italia l'imposta verrà applicata dal committente italiano attraverso il sistema dell'autofatturazione (reverse charge).

<sup>14</sup> Il soggetto extracomunitario provvederà al versamento dell'imposta nel proprio paese.

## Le operazioni attive e passive commerciali

### Trattamento dal 1° Luglio 2003

<i>Caso</i>	<i>Residenza Prestatore</i>	<i>Residenza Committente</i>	<i>Status del Committente</i>	<i>Territorialità in Italia</i>
<i>1</i>	<i>Italia</i>	<i>Italia</i>	<i>Indifferente</i>	<i>SI</i> <sup>15</sup>
<i>2</i>	<i>Italia</i>	<i>UE</i>	<i>Privato</i>	<i>SI</i> <sup>16</sup>
<i>3</i>	<i>Italia</i>	<i>UE</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>NO</i> <sup>17</sup>
<i>4</i>	<i>Italia</i>	<i>Extra – UE</i>	<i>Indifferente</i>	<i>NO</i> <sup>18</sup>
<i>5</i>	<i>UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>SI</i> <sup>19</sup>
<i>6</i>	<i>UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Privato</i>	<i>NO</i> <sup>20</sup>
<i>7</i>	<i>Extra – UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>SI</i> <sup>21</sup>
<i>8</i>	<i>Extra – UE</i>	<i>Italia</i>	<i>Privato</i>	<i>SI</i> <sup>22</sup>

<sup>15</sup> L'adempimento viene posto in essere dal soggetto prestatore che opererà naturalmente in condizione di soggetto passivo.

<sup>16</sup> L'imposta è dovuta in Italia in base alle normali regole generali contenute nell'art.7 del DPR.633/1972 e l'adempimento viene posto in essere dal soggetto prestatore che opererà naturalmente in condizione di soggetto passivo.

<sup>17</sup> Trova applicazione il principio generale conforme a quello introdotto dalle nuove norme di territorialità del Committente; quest'ultimo provvederà agli adempimenti nel suo paese di residenza.

<sup>18</sup> Trova applicazione il nuovo criterio introdotto per cui non si determina l'assoggettamento in Europa ad IVA.

<sup>19</sup> Se il soggetto comunitario non è dotato di rappresentante fiscale in Italia l'imposta verrà applicata attraverso il sistema dell'autofatturazione (reverse charge).

<sup>20</sup> L'imposta è dovuta nello stato UE del soggetto prestatore al quale spetta l'onere di provvedere agli adempimenti.

<sup>21</sup> Se il soggetto extracomunitario non è dotato di rappresentante fiscale in Italia l'imposta verrà applicata dal committente italiano attraverso il sistema dell'autofatturazione (reverse charge).

<sup>22</sup> Il soggetto extracomunitario provvederà al versamento dell'imposta ed alla presentazione delle dichiarazioni in un qualsiasi stato membro UE a norma dell'art.26-quater della VI Direttiva CEE.